

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

SEZIONE III BIS

MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO R.G. N. 13028/2019

PER: **PIERLUIGI MALIZIA** (C.F.: MLZPLG67B21H501R), nato a Roma il 21.02.1967 ed ivi residente in Via benedetto Croce n. 97 (00142), rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Naso (C.F.: NSADNC65M03H501Z), come da mandato in calce al ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del medesimo in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B - 00187, che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (Fax: 06.42.00.56.58; PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org);

- Ricorrente-

CONTRO: **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (MIUR)**, in persona del Ministro *pro – tempore* con sede in Roma in V.Le Trastevere n. 76/a, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 (00186);

- Resistente-

NONCHÉ NEI CONFRONTI DI: **MAURO COLAFATO**, elettivamente domiciliato a Rende (CS) in Via Cosenza n. 29 (87036), con notifica via PEC al seguente indirizzo: maurocolafato@pec.it;

-Controinteressato-

PER L'ANNULLAMENTO:

1. Del Decreto del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione n. 23350 del 04.08.2020 (**cfr. doc. 1**), con il quale veniva disposta l'assegnazione dei ricorrenti ai ruoli regionali, nella parte lesiva per il ricorrente;
2. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 977 del 04.08.2020 (**cfr. doc. 2**) con il quale l'Amministrazione ha proceduto alla rivalutazione del punteggio di un candidato, nella parte lesiva per il ricorrente;

3. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 978 del 04.08.2020 (**cfr. doc. 3**) con il quale l'Amministrazione ha proceduto alla rivalutazione del punteggio relativo ai titoli di alcuni candidati, nella parte lesiva per il ricorrente;
4. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 23428 del 05.08.2020 (**cfr. doc. 4**) con il quale l'Amministrazione ha disposto la proroga del termine di chiusura della piattaforma Polis, nella parte lesiva per il ricorrente;
5. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 986 del 06.08.2020 e del relativo allegato (**cfr. doc. 5**) con il quale l'Amministrazione ha rettificato la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, nella parte lesiva per il ricorrente;
6. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 24038 del 10.08.2020 (**cfr. doc. 6**) con il quale l'Amministrazione ha disposto la chiusura del sistema Polis al giorno 10.08.2020, nella parte lesiva per il ricorrente;
7. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 995 del 12.08.2020 (**cfr. doc. 7**) con il quale l'Amministrazione, in rettifica della graduatoria di merito, ha disposto la nomina di una candidata nei ruoli della Dirigenza Scolastica, nella parte lesiva per il ricorrente;
8. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 998 del 14.08.2020 e del relativo allegato (**cfr. doc. 8**) con il quale l'Amministrazione ha disposto la rettifica della graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso in oggetto, nella parte lesiva per il ricorrente;
9. Del provvedimento di assegnazione ai ruoli regionali pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione in data 21.08.2020, nella parte lesiva per il ricorrente (**cfr. doc. 9**);
10. Del Decreto dipartimentale n. 27956 del 14.09.2020 con il quale l'Amministrazione ha disposto ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali, nella parte lesiva per il ricorrente (**cfr. doc. 10**);
11. Del provvedimento di ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione in data 21.09.2020, nella parte lesiva per il ricorrente (**cfr. doc. 11**).

NONCHÈ DI QUELLI CHE SONO GIÀ STATI OGGETTO DI IMPUGNAZIONE CON IL RICORSO R.G. N. 13028/2019:

1. Del Decreto Dipartimentale MIUR n. 1205 del 01.08.2019 con il quale veniva approvata la graduatoria generale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 nella parte di interesse del ricorrente, al quale non veniva riconosciuta la riserva dei posti ai sensi della legge n. 462/68;
2. Dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub 1), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, nella parte di interesse del ricorrente, al quale non veniva riconosciuta la riserva dei posti ai sensi della legge n. 462/68;
3. Della nota prot. n. 35372 del 01.08.2019 del MIUR di assegnazione dei vincitori del concorso in oggetto ai ruoli regionali;
4. Del Decreto Dipartimentale MIUR n. 1229 del 07.08.2019 di rettifica alla graduatoria di cui al D.D. n. 1205 del 01.08.19 per errori materiali, nella parte di interesse del ricorrente, al quale non veniva riconosciuta la riserva dei posti ai sensi della legge n. 462/68;
5. Dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub 4), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, nella parte di interesse del ricorrente;
6. Della nota MIUR prot. n. 36619 del 08.08.2019 contenente la comunicazione dei posti autorizzati dal MEF ai fini delle assunzioni dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2019/2020;
7. Della nota prot. n. 36621 del 08.08.2019 con la quale il MIUR, facendo seguito alla nota prot. n. 36619, disponeva l'“*Assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019*”.
8. Della nota MIUR prot. n. 13453 del 08.08.2019 con la quale venivano rese note, tra l'altro, le sedi disponibili sulle quali procedere con la nomina dei Dirigenti Scolastici vincitori del corso-concorso nazionale di cui al D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017;
9. Della nota prot. n. 38777 del 28.08.19 con la quale venivano disposte ulteriori assegnazioni, nella parte di interesse del ricorrente, al quale non veniva riconosciuta la riserva dei posti ai sensi della legge n. 462/68;
10. Del bando di concorso di cui al D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 avente ad oggetto il “*Corso Concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica*”, nella parte in cui riconosce, nell'assegnazione dei posti, la preferenza e non già la riserva prevista *ex lege*;

11. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi del ricorrente.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

- Il ricorrente è un docente che, all'esito del superamento della procedura concorsuale indetta con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, veniva inserito nella graduatoria dei vincitori di cui al D.D. n. 1205/2019.
- L'Amministrazione non riconosceva però al ricorrente la precedenza ai sensi della legge n. 462/68 cui ha diritto, come emerge dalla documentazione già versata in atti.
- L'Amministrazione predisponendo dunque la graduatoria finale del concorso senza prendere atto della riserva cui il ricorrente ha pieno diritto.
- A decorrere dal 04.08.2020 l'Amministrazione, con più atti successivi, disponeva l'ulteriore rettifica della graduatoria generale di merito del Concorso per Dirigenti Scolastici e l'assegnazione dei singoli Dirigenti Scolastici ai ruoli regionali, attraverso lo scorrimento della precedente graduatoria.
- Il Ministero dell'Istruzione ha palesemente agito in palese violazione di legge in quanto ha rettificato una graduatoria elaborata all'esito di una procedura concorsuale caratterizzata da numerose irregolarità, procedendo allo scorrimento di una graduatoria che avrebbe invece dovuto essere rettificata.
- Preme infatti ribadire che l'Amministrazione avrebbe dovuto garantire il corretto espletamento di tutta la procedura concorsuale, affetta invece da numerose discriminazioni e vizi.
- I provvedimenti con i quali il Ministero ha proceduto alla ulteriore rettifica della graduatoria generale di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 risultano gravemente lesivi dei diritti del ricorrente, al quale ingiustamente non veniva riconosciuta la precedenza in quanto riservatario *ex lege* n. 462/68.
- Avverso i provvedimenti impugnati il ricorrente, *ut supra* rappresentato e difeso, ricorre con motivi aggiunti innanzi a codesto Ecc.mo Tribunale chiedendone l'annullamento e/o la riforma, nella parte in non prevedono il suo inserimento tra gli idonei della procedura concorsuale, con il riconoscimento della riserva prevista per legge.

DIRITTO

I. ILLEGITTIMITÀ DELLA PROCEDURA CONCURSALE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE 3 AGOSTO 2017 N. 138. ERRATA VALUTAZIONE DELLA RISERVA. ERRONEITÀ NELL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO. VIOLAZIONE DI LEGGE. MANIFESTA ILLOGICITÀ.

Il decreto ministeriale 3 agosto 2017, n. 138, ha sancito una serie di principi cui le Amministrazioni avrebbero dovuto attenersi circa il riconoscimento dei titoli e l'attribuzione dei relativi punteggi ai candidati al concorso bandito con D.D.G. D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017.

In particolare il suddetto decreto ministeriale sancisce all'art. 19 rubricato "Graduatoria generale di merito" che "(...) A parità di merito trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di **precedenze e preferenze** per l'ammissione all'impiego nelle amministrazioni statali".

Al ricorrente, il quale possiede e documenta lo status di "*orfano di caduto per servizio*", l'Amministrazione avrebbe dovuto riconoscere la preferenza nella predisposizione della graduatoria, in corrispondenza di quanto previsto dalle norme di legge citate.

Sul punto, la validità dei criteri di preferenza applicabili in materia di pubblico impiego è stata riconosciuta dalla recente sentenza del TAR Lazio - Roma n. 6681/2018, laddove è sancito che "*(...) sul piano della normativa applicabile: a) l'art. 5, comma 4, del DPR n. 487 del 1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi) prevede al comma 4 che <<le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono (...) 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra (...)>>. Si tratta in questo caso di criteri di "preferenza"; B) il successivo comma 5 stabilisce che <<A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; dalla maggiore età>> Va da subito osservato come l'art. 3,*

comma 7, della legge n. 127 del 1997, abbia sostituito il criterio sub c) della maggiore età con quello della “minore età”. Si tratta in questo caso di criteri di “precedenza”; C) L’art. 16, comma 1, del medesimo regolamento governativo prevede inoltre che <<I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire...all’amministrazione interessata...entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza...già indicati nella domanda, dai quali risulti, altresì, il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso>>. (...) Il vaglio dei criteri sia di “preferenza” sia di “precedenza” è comunque sottoposto, sulla base di quanto previsto dal citato art. 16, comma 1, del DPR n. 487 del 1994, ad una duplice condizione di ammissibilità: 1. Presentazione dei requisiti, da parte dei candidati, entro il termine perentorio di 15 giorni dall’espletamento delle prove orali (il suddetto termine ha dunque natura decadenziale, come peraltro evidenziato nella citata sentenza n. 8359 del 2010 del TAR Palermo); 2. Possesso dei requisiti medesimi, in ogni caso, alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (...).

Il Bando di concorso, pur prevedendo all’art. 19 la predisposizione della graduatoria di merito in base alle “preferenze e precedenze” previste dalla legge, non ha tuttavia riconosciuto una riserva dei posti in favore delle predette categorie.

Sul punto, pur essendo prevista all’art. 11 una quota di riserva dei posti in favore dei “soggetti di cui all’art. 25, commi 2 e 3 del DM”, all’interno del Bando non vi è alcun riferimento alla riserva ai sensi della l. n. 482/68.

Tale mancata illegittima previsione, come ha avuto modo di confermare la Giurisprudenza amministrativa, non esclude l’applicabilità delle suddette riserve, in quanto “Le quote di posti nei concorsi pubblici per i soggetti inseriti nelle categorie “protette” devono essere applicate anche se non sono previste dal bando. Va inoltre precisato che il principio è valido anche in caso di selezioni per titoli. L’assegnazione del beneficio deriva infatti da specifiche riserve stabilite dalla legge (482/1968) che, in quanto tali, operano in automatico”.

A conferma della illegittimità dell'Amministrazione basta un raffronto con il Bando di concorso di cui al D.D. n. 282 del 19.03.2018 per il reclutamento di n. 253 Funzionari amministrativo – giuridico - contabile il quale, all'art. 2 in materia di *“Riserve di posti e preferenze”* dispone che *“si applicano le riserve di cui all'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'art. 3, comma 1, della medesima legge (...)”*.

È dunque evidente che l'Amministrazione, con un trattamento palesemente discriminatorio, ha violato le norme in tema di accesso al pubblico impiego nella parte del Bando in cui non ha previsto la riserva dei posti messi a concorso per la categoria di appartenenza del ricorrente.

II. ILLEGITTIMO MANCATO RICONOSCIMENTO DELLA QUOTA DI RISERVA IN FAVORE DEGLI ORFANI DI GUERRA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: D.P.R. N. 487/94, D.P.R. N. 462/68 E L. N. 68/99. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ. ECCESSO DI POTERE, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

Il ricorrente, docente in possesso di tutti i requisiti prescritti dal Bando di cui al D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, presentava domanda di partecipazione al concorso per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici.

Sosteneva dunque la prova preselettiva, venendo ammesso alle successive con riserva, a seguito di un'ordinanza del Consiglio di Stato.

Superava successivamente la prova scritta e la prova orale e veniva inserito nella graduatoria di cui al D.D. n. 1205 del 01.08.2019.

Del tutto immotivatamente, il ricorrente non veniva indicato quale riservatario ex lege n. 462/68, nonostante avesse documentato il suo status di “orfano di caduto per servizio”.

Il decreto ministeriale 3 agosto 2017, n. 138, ha sancito una serie di principi cui le Amministrazioni avrebbero dovuto attenersi circa il riconoscimento dei titoli e l'attribuzione dei relativi punteggi ai candidati al concorso bandito con D.D.G. D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017.

In particolare, il suddetto decreto ministeriale sancisce all'art. 19 rubricato "Graduatoria generale di merito" che *"La graduatoria generale di merito conclusiva del corso-concorso e' nazionale ed e' formulata in base alla somma dei punteggi conseguiti da ciascun candidato nelle prove di cui all'articolo 17, commi 6 e 7. **A parità di merito trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di precedenza e preferenze per l'ammissione all'impiego nelle amministrazioni statali**"*.

Il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione prevede, all'art. 417 in tema di "Graduatorie" che *"1. Le graduatorie dei concorsi a posti del personale direttivo sono compilate sulla base del punteggio risultante, per ciascun concorrente, dalla somma dei voti riportati nelle prove di esame e dei punti assegnati per i titoli. 2. Nei casi di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 e successive modificazioni e integrazioni. 3. Oltre al punteggio complessivo deve essere distintamente indicata per ogni concorrente la votazione di esame. 4. Le graduatorie sono approvate con decreto del competente direttore generale o capo del servizio centrale e sono utilizzabili, nell'ordine in cui i concorrenti vi risultino inclusi, per il conferimento dei soli posti messi a concorso, esclusa qualsiasi riserva a favore di particolari categorie"*.

L'art. 5 del D.P.R. n. 487/94, in linea con quanto sancito dal D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, prevede al comma 4 che *"Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono: (...) 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra"*.

L'Amministrazione, in sede di valutazione e predisposizione della graduatoria, ha violato i principi fondamentali in materia di pubblico impiego in quanto, pur riconoscendo al ricorrente la preferenza accordata dall'appartenenza allo status di orfano di guerra, tuttavia non ha riconosciuto allo stesso la riserva prevista *ex lege* per le indicate categorie.

Occorre premettere che la l. n. 482/68 in tema di *"Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private"* ha espressamente previsto all'art. 8 la riserva di posti in favore di *"(...) orfani e le vedove di*

coloro che siano morti, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità, che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio, per fatto di guerra o per servizio o del lavoro; agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente e inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro”.

Tale disciplina legislativa ha avuto quale scopo quello di “favorire e tutelare il concreto collocamento al lavoro di coloro che rappresentano una categoria c.d. debole, in considerazione di menomazioni fisiche contratte in particolari circostanze (invalidi di guerra, civili, per servizio o per lavoro, privi della vista e sordomuti, ovvero gli orfani o le vedove di deceduti per fatti o infermità di analogo genere), nell’evidente presupposto che costoro abbiano particolari difficoltà nel reperire una occupazione, anche in adesione a tradizionali e consolidati principi di solidarietà umana e sociale. **Ciò comporta l’attribuzione di un carattere cogente alle disposizioni, per cui la riserva opera anche se il bando di concorso non l’ha prevista e, d’altro canto, essa si applica necessariamente anche alle selezioni per soli titoli, comunque preordinate all’assunzione**” (Sentenza TAR Puglia – Lecce n. 1935/2010).

La l. n. 68/99 in tema di “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” ha poi previsto all’art. 18 comma 2 che *“In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981 n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all’articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all’articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari ad un’unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le*

assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione".

L'art. 3 comma 123 della l. n. 244/2007 avente ad oggetto la "Estensione del diritto al collocamento obbligatorio" ha poi stabilito che *"Le disposizioni relative al diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della l. n. 407 del 1998, e successive modificazioni, sono estese agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro".*

È dunque evidente la sussistenza della riserva dei posti, che riconosce al ricorrente la precedenza all'interno della graduatoria finale del concorso per il reclutamento di Dirigenti scolastici di cui al D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017.

Le procedure di selezione per il reclutamento del personale si devono conformare "ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle **pari opportunità** tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali".

L'Amministrazione ha palesemente violato le norme poste a fondamento del pubblico impiego, non avendo riconosciuto al ricorrente la precedenza posseduta ed ampiamente documentata, in corrispondenza di quanto previsto dalla legge.

IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: ART. 3 L. N. 241/90 E ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE, CARENZA DI MOTIVAZIONE, MOTIVAZIONE IRRAGIONEVOLE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ, PARITÀ DI TRATTAMENTO.

L'Amministrazione non solo ha illegittimamente violato il principio di parità di trattamento nell'accesso al pubblico impiego non riconoscendo la precedenza prevista dalla legge per le categorie di lavoratori soggetti a riserva ai sensi della l. n. 482/68, ma non ha in alcun modo motivato tale omissione.

Con particolare riferimento alle procedure concorsuali pubbliche, il difetto di istruttoria viene definito come "scorrettezza in una scelta discrezionale". Affinché si verifichi tale figura sintomatica riconducibile all'eccesso di potere occorrono tre condizioni: 1) un potere discrezionale della P.A.; 2) uno sviamento di tale potere; 3) la prova dello sviamento, necessaria per far venire meno la presunzione di legittimità dell'atto.

Nel caso in esame viene infatti in considerazione un'attività amministrativa tipicamente discrezionale, quale quella svolta da una commissione di concorso, la quale, pur nel rispetto dei parametri di legalità, imparzialità, buona amministrazione, ragionevolezza e trasparenza, ai quali sempre si deve ispirare qualunque attività diretta a fini pubblici, può fruire *ex lege*, di un margine di apprezzamento, più o meno ampio, nell'attività valutativa attribuitale.

La discrezionalità, intesa come facoltà di scelta tra più comportamenti giuridicamente leciti per il soddisfacimento dell'interesse pubblico e per il perseguimento di un fine rispondente alla causa del potere esercitato, presuppone sempre e comunque una ponderazione comparativa di più interessi c.d. *secondari* rispetto ad un interesse c.d. *primario*. Tale interesse deve essere perseguito in ogni caso nel rispetto dei principi cardini ai quali si ispira l'attività amministrativa (legalità, imparzialità, ragionevolezza, buona amministrazione, ecc.) e che sono tra i principi di salvaguardia degli interessi dei singoli (in questo caso i candidati al concorso), che seppure "secondari" e talvolta confliggenti con il primo, devono essere rispettati.

Ora il candidato ad un concorso, ed in questo caso il ricorrente, che censura l'operato dell'Amministrazione per eccesso di potere con riferimento alla predisposizione dei criteri di valutazione dovuto a difetto di istruttoria, lamenta il mancato rispetto, nell'esercizio dell'attività discrezionale svolta, dei canoni fondamentali ai quali avrebbe dovuto attenersi nell'esercizio delle sue funzioni.

In particolare, come già accennato, sebbene si trattasse di attività tipicamente discrezionale, l'Amministrazione avrebbe dovuto applicare correttamente i criteri di "precedenza" spettanti al candidato.

Nella fattispecie in esame il vizio suddetto consiste proprio *"nel difetto del momento istruttorio"*, che determina la carenza di motivazione e la violazione delle prescrizioni contenute nella legge 241/1990, e cioè:

1) quello dedicato dai commissari in sede di proposizione dei quesiti;

2) all'applicazione dei singoli indicatori a ciascuna prova ed al rispetto delle indicazioni provenienti dal bando di concorso, nonché dell'incongruenza e delle irregolarità che si sono venute a creare a seguito di tali violazioni;

3) alla formulazione dei singoli giudizi al fine della valutazione complessiva di ogni candidato.

La Commissione non ha adottato un metodo oggettivo ed imparziale. Solo una rigorosa procedimentalizzazione, nel senso sopra indicato, delle prove concorsuali può essere considerata, in effetti, indice di trasparenza e imparzialità nella conduzione delle prove stesse da parte degli esaminatori.

In conclusione, la ponderazione dei vari elementi ai quali riferirsi per arrivare al giudizio finale, sarebbe stato ragionevolmente opportuno da parte della Commissione e avrebbe risposto alle aspettative legittime di ciascun candidato.

Per quanto sin qui esposto, il ricorrente come in epigrafe rappresentato e difeso rassegna le proprie

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma:

NEL MERITO

- **ACCOGLIERE** il presente ricorso, riportandosi a quanto già sottoposto ad impugnazione con il ricorso principale, e disporre l'annullamento dei provvedimenti impugnati, nelle parti lesive per il ricorrente.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

* * *

Ai fini del pagamento del C.U. si dichiara che il presente ricorso per motivi aggiunti in materia di pubblico impiego non è sottoposto al pagamento del C.U. in quanto si sottopongono a gravame provvedimenti strettamente connessi agli atti impugnati con il ricorso principale¹, e pertanto non vi è ampliamento della materia del contendere².

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

1. D.D. n. 23350 del 04.08.2020;
2. D.D. n. 977 del 04.08.2020;
3. D.D. n. 978 del 04.08.2020;
4. D.D. n. 23428 del 05.08.2020;
5. D.D. n. 986 del 06.08.2020 e relativo allegato;
6. D.D. n. 24038 del 10.08.2020;
7. D.D. n. 995 del 12.08.2020;

¹ Si Cfr. Sentenza n. 1126 del 13.11.2017 emessa dalla Commissione Tributaria – Sez. Provinciale di Firenze, la quale ha annullato un invito di pagamento del contributo unificato disposto dal TAR Toscana, relativamente a motivi aggiunti che, sebbene proposti per l'annullamento di un atto diverso da quelli impugnati con il ricorso introduttivo, non ampliano in misura significativa l'oggetto della controversia.

² Sul punto, si richiama la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale si è espressa affermando che *"il giudice è tenuto a dispensare l'amministrato dall'obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi qualora i ricorsi presentati (ovvero i motivi aggiunti) non siano effettivamente distinti o non costituiscano un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia pendente"* (CGUE, causa C-61/14, sentenza del 6.10.2015).

8. D.D. n. 998 del 14.08.2020 e relativo allegato;
9. Provvedimento assegnazioni 21.08.2020;
10. Decreto dipartimentale M.I. n. 27956 del 14.09.2020;
11. Provvedimento assegnazioni 21.09.2020.

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 28.10.2020

Avv. Domenico Naso